



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - Codice Fiscale: 80033420631

Codice Meccanografico: NAMM04900V

E-mail namm04900v@istruzione.it

PEC: namm04900v@pec.istruzione.it

Prot. n. 2331/2021/1.1.h

Napoli, 26/08/2021

Al personale

Docenti e ATA

AI DSGA

Oggetto: D.L. 111/2021 e Protocollo di sicurezza del 14/08/21 – Obbligo di verifica della certificazione verde COVID-19 (Green pass)

Questa istituzione scolastica sta organizzando l'avvio del nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legge n. 111/21, il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e le relative Note Ministeriali.

Pertanto dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **il personale scolastico dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass)**

QUESTA DIRIGENZA È TENUTA A VERIFICARE IL RISPETTO DI QUESTA PRESCRIZIONE.

Si ricorda che il Green pass si ottiene:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)

Il personale che non possiede il Green pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, già a partire dal primo giorno. Sarà, inoltre, stabilita una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da € 400 a € 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono lavorare solo se hanno la certificazione dell'esonero. La categoria degli esonerati dalla vaccinazione, per quanto specificato dal Ministero dell'Istruzione, non necessitano di tamponi periodici

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Fucci

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/1993